



CODICE DI CONDOTTA

per i Fornitori¹ del gruppo CRONIMET Holding

Preambolo

Il gruppo CRONIMET Holding si impegna ai fini di una gestione aziendale imprenditoriale, socialmente ed ecologicamente responsabile, nonché al rispetto dei diritti umani e ambientali riconosciuti a livello internazionale.

Rispettiamo la legge, promuoviamo la concorrenza leale, rifiutiamo la corruzione e rispettiamo le normative che disciplinano il commercio transfrontaliero. Inoltre, osserviamo le linee guida etiche che si fondano, tra l'altro, sui Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (ONU), sulle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, sui Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nonché sui principi guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali.

Dai nostri Fornitori ci aspettiamo impegno e disponibilità ad osservare e a seguire il Codice di condotta per i Fornitori del gruppo CRONIMET Holding (di seguito denominato "Codice di condotta"), al fine di assumerci congiuntamente la responsabilità aziendale, sociale e ambientale lungo le nostre catene di fornitura.

I Fornitori si impegnano a rispettare i seguenti principi e prescrizioni in tutto il mondo. Ci aspettiamo che i nostri Fornitori diretti garantiscano che anche i loro fornitori di beni e servizi rispettino le prescrizioni contenute nel presente Codice di condotta.

Responsabilità sociale

I. Diritti umani

Il Fornitore si impegna a rispettare i diritti umani e le linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui, tra l'altro, in particolare, la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni discriminazione contro le donne, le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("ILO") e la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

II. Esclusione del lavoro forzato e del lavoro minorile

Il Fornitore deve prevenire, astenersi da e condannare severamente ogni forma di schiavitù, lavoro forzato e lavoro minorile. Il Fornitore si impegna ad agire ed intervenire contro qualsiasi forma di tratta di esseri umani, schiavitù moderna, lavoro forzato o minorile nell'ambito della propria attività e delle operazioni aziendali dei propri fornitori.

III. Discriminazione

Il Fornitore si impegna a contrastare qualsiasi forma di discriminazione nell'ambito degli ordinamenti giuridici applicabili. In particolare, tra l'altro, per quanto riguarda la discriminazione dei dipendenti in base a sesso, colore della pelle, razza, disabilità, provenienza etnica o culturale, paese di provenienza, religione o credenza, età, lingua o orientamento sessuale. Il Fornitore promuove le pari opportunità e si impegna risolutamente per garantire un ambiente di lavoro equo, fiducioso e sicuro.

¹ Il presente Codice di condotta si applica a tutti i fornitori che forniscono materiali, prodotti e/o servizi a una società del gruppo CRONIMET.

IV. Condizioni di lavoro

Il Fornitore retribuirà e tratterà tutti i suoi dipendenti in conformità alle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili nelle opportune giurisdizioni, anche in termini di salario minimo, compenso appropriato, straordinari e prestazioni sociali, contributive e assistenziali. I compensi per i servizi forniti dai dipendenti devono essere pagati per intero e non possono essere trattenuti indebitamente dal Fornitore.

V. Libertà di associazione

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e applicabili, il Fornitore deve inoltre garantire che vengano rispettati i diritti dei dipendenti alla libertà di associazione e alla libera partecipazione a sindacati, organi di rappresentanza dei dipendenti e comitati aziendali, e che il diritto alle contrattazioni collettive possa essere esercitato senza ingerenza, discriminazione, rappresaglie o molestie.

VI. Salute e sicurezza dei dipendenti

Il Fornitore garantisce la sicurezza e la salute sul lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali di volta in volta vigenti. In particolare, ai dipendenti deve essere garantito il maggior livello di protezione possibile dai rischi legati al lavoro sotto forma, tra l'altro, di incidenti, sostanze pericolose e carichi fisici e mentali eccessivi. L'obiettivo generale è evitare o ridurre al minimo gli infortuni sul lavoro, i tempi di inattività e le malattie professionali.

VII. Comportamento rispetto ai metalli e minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio

In relazione ai metalli e minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio (in particolare lo stagno, il tungsteno, il tantalio e l'oro, nonché per altre materie prime come il cobalto), CRONIMET ha stabilito dei processi conformi (i) alle linee guida dell'OCSE per l'adempimento degli obblighi di due diligence per la promozione di catene di fornitura responsabili per i minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio, (ii) al Regolamento UE 2017/821 che stabilisce i criteri per l'adempimento degli obblighi di due diligence nella catena di fornitura, (iii) all'articolo 1502 del "Dodd-Frank Act" degli Stati Uniti d'America (se le corrispondenti catene di fornitura presentano connessioni con gli Stati Uniti d'America) e (iv) ai "Voluntary Principles on Security and Human Rights". La politica sulla catena di fornitura pubblicata sul sito di web CRONIMET comprende i requisiti e le condizioni quadro corrispondenti.

Il Fornitore si impegna a stabilire processi equivalenti a quelli adottati dal gruppo CRONIMET Holding, ad adempiere efficacemente agli obblighi di due diligence e a promuovere catene di fornitura responsabili per i minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio. CRONIMET non si avvale di fonderie e raffinerie prive di adeguati processi di due diligence soggetti a verifiche esterne. Le informazioni fornite dal Fornitore sull'origine di metalli e minerali devono essere complete, veritiere e verificabili.

Responsabilità ecologica

VIII. Tutela dell'ambiente e del clima

Il Fornitore osserva la protezione ambientale nel rispetto delle norme di legge nonché degli standard internazionali. L'impatto ambientale e climatico deve essere ridotto al minimo e occorre puntare ad un continuo miglioramento in termini di tutela ambientale e del clima. Per tutela ambientale si intende, in particolare, un uso responsabile delle risorse naturali e una costante riduzione dei consumi di energia e acqua. Ove possibile, il Fornitore dovrebbe scegliere di utilizzare le energie rinnovabili, oltre a monitorare e ridurre al minimo i rifiuti e le emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo.

Responsabilità aziendale

Tutte le azioni e le decisioni commerciali devono essere prese nella piena osservanza di tutte le norme applicabili nei paesi in cui il Fornitore opera.

IX. Corruzione (corruzione, tangenti, regali e altre prestazioni)

Nei rapporti con i suoi partner commerciali (ad es. clienti o fornitori) e con le istituzioni statali (ad es. funzionari o impiegati nei servizi pubblici) il Fornitore si impegna a tenere strettamente separati gli interessi dei dipendenti, dei rappresentanti legali e degli incaricati coinvolti da entrambe le parti. Azioni e decisioni (d'acquisto) devono essere prese indipendentemente da considerazioni che vi sono estranee e da interessi personali. Va osservata la normativa penale contro la corruzione applicabile. Inoltre, è necessario tenere presente quanto segue:

- › offrire, concedere, promettere, richiedere, accettare o farsi promettere un vantaggio, sia sotto forma di denaro che mediante concessione di qualsiasi altro beneficio (in natura o denaro, come pagamenti e prestiti, inclusa la concessione di piccoli doni nell'arco di un lungo periodo di tempo) a o da terzi, è severamente vietato. Quanto precede non concerne, generalmente, i regali (fatta eccezione per i regali in contanti e in strumenti equivalenti, come i buoni) di valore ridotto e gli inviti che rientrino nell'ambito della normale ospitalità, consuetudine e cortesia aziendale.
- › Questo divieto si estende anche ai pagamenti di favoreggiamento.
- › Tale divieto ha validità a livello globale.

X. Garantire la concorrenza leale (Diritto antitrust)

Il Fornitore rispetta la concorrenza leale nei confronti dei propri concorrenti. Pertanto, il Fornitore osserverà le norme applicabili volte a tutelare e promuovere la concorrenza, comprese le leggi antitrust e le altre leggi applicabili sulla concorrenza. Nel rapporto con i concorrenti, queste normative vietano, tra l'altro, accordi e altre attività che possano influenzare prezzi e condizioni, assegnare aree di vendita o clienti, ovvero ostacolare indebitamente la libera e aperta concorrenza.

XI. Approvvigionamento responsabile / Lotta antiriciclaggio

Il Fornitore sceglie accuratamente i propri fornitori e prestatori di servizi. In particolare, il Fornitore dovrà accertarsi che in relazione ai materiali, metalli, minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio (vedi sezione VII) siano rispettati i processi equivalenti a quelli adottati dal gruppo CRONIMET Holding e, più in generale, che i materiali consegnati non siano stati procurati in modo illecito (beni rubati) ovvero contrassegnati in modo errato.

Il Fornitore non collabora con gruppi/società in qualsiasi modo connessi alla criminalità organizzata.

Il Fornitore non prende parte ad attività volte al riciclaggio di denaro e dispone di sistemi adeguati per rilevare e combattere il riciclaggio di denaro.

XII. Gestione delle informazioni riservate

Il Fornitore rispetta e tutela i diritti di proprietà intellettuale del gruppo CRONIMET Holding e dei terzi.

Il Fornitore utilizza i diritti di proprietà intellettuale del gruppo CRONIMET Holding solo previo consenso scritto ed esclusivamente per attività commerciali in collaborazione con il predetto gruppo.

Obblighi di due diligence

CRONIMET si aspetta che il Fornitore stabilisca un processo adeguato alle sue dimensioni e alle sue circostanze per il rispetto degli obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente al fine di identificare, prevenire, mitigare e/o eliminare i rischi e/o le violazioni dei diritti umani e ambientali.

Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna ad assistere CRONIMET nell'adempimento dei suoi obblighi di due diligence in modo adeguato, a condizione che non sussistano limiti imposti dalla legge alle misure di supporto. Il Fornitore, su richiesta di CRONIMET, dovrà condividere in che modo gestisce i potenziali o esistenti effetti negativi delle proprie attività e di quelle dei propri fornitori sui diritti umani e sulla tutela dell'ambiente. Potrà farlo, ad esempio, fornendo autocertificazioni, certificati, prove documentali o rapporti. Ai fini di quanto precede, il gruppo CRONIMET Holding si riserva il diritto di effettuare audits e verifiche del Fornitore.

Qualora sussistano rischi in relazione al rispetto dei requisiti del presente Codice di condotta, in particolare rischi relativi all'effettiva tutela dei diritti umani e ambientali riconosciuti a livello internazionale, ci aspettiamo che il Fornitore adotti misure preventive volte ad evitare il verificarsi di violazioni. In caso di rischi o di violazioni già verificatisi, ci aspettiamo che vengano adottate misure di mitigazione e riparazione efficaci in forma adeguata. Nel caso in cui si verifichi una violazione particolarmente grave e non venga affrontata con misure adeguate, ci riserviamo il diritto di sospendere o – come ultima ratio – porre fine ai rapporti commerciali.

Indicazioni di possibile cattiva condotta

È importante scoprire, occuparsi di e porre rimedio a comportamenti illegali o non conformi alle normative e agli standard applicabili all'interno di CRONIMET.

Per questa ragione, CRONIMET ha implementato il sistema di segnalazione web denominato "Fairplay Supporter", che consente a tutte le parti interessate di segnalare in modo sicuro, riservato e anonimo possibili comportamenti illeciti all'interno di CRONIMET. Il link al sistema di segnalazione si trova sul nostro sito web www.cronimet.de alla sezione "Responsabilità". Cliccando su [Fairplay Supporter](#) si giunge direttamente al sistema di segnalazione.

Indicazioni e i reclami relativi agli aspetti dei diritti umani che riguardano CRONIMET o altre parti lungo la catena di fornitura possono essere indirizzati - oltre ad essere notificati tramite il sistema di segnalazione - al Comitato per i diritti umani del gruppo CRONIMET Holding (humanrights@cronimet.de).

Inoltre, i Fornitori possono anche contattare i loro rivenditori CRONIMET competenti.

Presenza visione e consenso

Abbiamo ricevuto il Codice di condotta per i Fornitori di CRONIMET aggiornato al 1° ottobre 2024 e ci impegniamo a rispettare i principi e le prescrizioni ivi contenuti, oltre ad osservare i nostri obblighi derivanti dai contratti di fornitura conclusi con CRONIMET.

Contatti per eventuali chiarimenti

> CRONIMET Holding GmbH
Südbeckenstr. 22
76189 Karlsruhe, Germania
governance@cronimet.de